



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE AMBIENTE  
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 310 del 07/11/2016 -  
Determinazione nr. 1723 del 08/11/2016**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Ungheria, impianto DUNA DRAVA Cement Kfp, BEREMEND. Notifica IT 020235 della Società S.N.U.A srl.

**IL TECNICO AMBIENTALE**

**Esaminate le seguenti circostanze di fatto:**

- La Società S.N.U.A srl di San Quirino intende esportare in Ungheria rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Aviano, via De Zan 64, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 7 settembre 2016;
- La notifica ha il numero IT 020235;
- la notifica è relativa al recupero (R1) di 5.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.10 (CDR: combustibile derivato da rifiuti) non elencato nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 212 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la "notifica generale";
- il sito di destinazione è l'impianto DUNA DRÁVA Cement Kfp, BEREMEND (Ungheria);
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
  1. F-TRANS KFT, 2143 KISTARCSA, NAGYTARCSAI U 4 (HU)
  2. OBERON TRANS KFT, DEÁK FERENC TÉR 3/2, 1052 BUDAPEST (HU);
  3. BRANAL D.O.O., 6230 POSTOJNA, JENKOVA, 10 (SI)
  4. AFRICATRANS KFT, VIA RAKOCZI, 37 2337 DELEGYHAZA (HU)
  5. SZURO TRADE KFT, ALSÓBADURI U. 77, 4400 NYÍREGYHÁZA (HU);
  6. PINTER SPEDITION KFT, 6050 LAJOSMIZSE (HU), WESSELENYI, 51
  7. AVTOPREVOZNISTVO DROZGJOZE S.P., 2211 PESNICA PRI MARIBORU (SI) JELENCE 23/A
  8. TRANSPORT ROJKO GREGOR ROJKO S.P., 9250 GORNJA RADGONA (SI) LJUTOMERSKA CESTA 45
  9. PRIAP D.O.O., 2212 SENTILJ (SI) NA GRICU, 13
  10. AVTOPREVOZNISTVO JELOVSEK ZDRAVKO S.P., 3230 SENTJUR (SI) CEROVEC 29
  11. KREPEK ING, D.O.O., 2000 MARIBOR (SI) BEVKOVA ULICA, 3
  12. AVTOPREVOZNISTVO LUDVIK MEZEK S.P., 2345 BISTRICA OB DRAVI (SI) LOG 195
  13. SAM INZENIRING, D.O.O., 3211 SKOFJA VAS (SI) ZADOBROVA 77 A
  14. ARTCOM TRANS D.O.O., 5000 NOVA GORICA (SI) 9.MAJA N. 15 - ROZNA DOLINA

15. S.O.B. D.O.O., 2000 MARIBOR (SI) POHORSKA ULICA 23I
16. TEMELJ GRADNJE D.O.O., 3225 PLANINA PRI SEVNICI (SI) PRAPRETNO 7
17. INPLAN D.O.O., 2250 PTUJ (SI) OB DRA VI, 3°
18. MARKI TRANSPORT D.O.O., 3333 LJUBNO OB SA VINJI (SI) RADMIRJE N. 66 B
19. BARANYA MIKLOS, 6075 PAHI (HU) BEKE U., 7
20. VERE GESTUM KFT, 9141 IKRENY (HU) JOZSEF ATTILA, 5
21. DEJAN NADLUCNIK SP., 3333 LJUBNO OB SAVINJI, RADMIRJE 46 – (SI)
22. ND TEAM D.O.O., 3333 LJUBNO OB SA VINJI (SI) RADMIRJE 46
23. STI D.O.O., 42230 LUDBREG (HR) FRANKOPANSKA 68

- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e dell'Ungheria, con transito in Slovenia;
- con nota di data 9 settembre 2016 (prot.40601), lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione ed a quella di transito;
- l'autorità di destinazione Ispettorato Nazionale per l'Ambiente, la Natura e l'Acqua dell'Ungheria, ha fatto pervenire in data 18 ottobre 2016 la conferma di ricevimento di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006;

**Tenuta presente e applicata la seguente normativa:**

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV ed articolo 196 in particolare);
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24/2006, art. 18, con la quale sono state conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

**considerati i seguenti documenti:**

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;

- Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento e compostaggio di rifiuti urbani ed assimilabili sito in Comune di Aviano, via De Zan, 64, rilasciata con decreto n° SGRIF/262-PN/ESR/1278 del Direttore Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 18 febbraio 2014;
- determina dirigenziale n. 1358 del 1° luglio 2016 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente P.i. Valentino Busolini;

**per la seguente motivazione:**

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione;

Il quantitativo di rifiuti previsto nella notifica è compatibile con la potenzialità dell'impianto S.N.U.A. pari a 93.600 Mg/anno;

La notifica è conforme alla normativa e la prescrizione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani in base alla quale *“Il combustibile solido secondario, prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è inviato a recupero energetico prioritariamente presso gli impianti industriali presenti sul territorio regionale.”* è al momento non operativa in quanto le argomentazioni prodotte dal notificatore sulla sostanziale indisponibilità di impianti industriali in grado di recuperare il combustibile solido secondario sono sufficientemente comprovate.

E' opportuno tuttavia stabilire una specifica condizione base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento, per il fatto che l'insussistenza dei predetti impianti industriali potrebbe venir meno nel corso di validità della notifica.

Si ritiene inoltre opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società S.N.U.A Srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla gestione.

Il notificatore ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa:

- all'esistenza di un'assicurazione per la responsabilità civile;
- alla circostanza che il trasporto dei rifiuti viene effettuato dalle Ditte sopra elencate autorizzate con provvedimento in corso di validità all'effettuazione del trasporto di rifiuti, compresi quelli di cui alla notifica e per le attività in argomento, ai sensi dell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché, se ricorre l'ipotesi, ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- all'esistenza, per l'intero parco veicoli delle stesse Ditte di trasporto di una sufficiente assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in corso di validità, conforme alle disposizioni previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che, in questo caso, deve essere presa entro il 17 novembre 2016;

## DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla S.N.U.A srl di San Quirino il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 020235** relativa al trasporto in **Ungheria**, presso l'impianto DUNA DRÁVA Cement K fp, BEREMEND, a fini di recupero (R1) di **5.000 Mg (t)** di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.10 (CDR: combustibile derivato da rifiuti), provenienti dall'impianto di Aviano, per i quali sono previsti n. 212 trasporti su strada come in premessa indicato;
2. il consenso alla spedizione è valido dalla data odierna sino al **14 luglio 2017**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità Ungherese di destinazione e quello, anche in forma tacita, dell'autorità slovena di transito;
4. **sono stabilite le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fondano, rispettivamente, la prima sull'art.12, comma 1, lettera k) e l'altra sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
  - a. il consenso alla spedizione potrà essere soggetto a limitazioni quantitative e/o temporali in relazione all'intervenuta sussistenza, nel corso di validità della stessa, di impianti industriali ubicati nel territorio regionale che siano in grado di recuperare i rifiuti costituiti da combustibile solido secondario;
  - b. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società S.N.U.A srl;
5. **sono stabilite le seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
  - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
  - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
  - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
  - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e richiamati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
  - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
  - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. **sono stabilite le seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006:**
  - a. S.N.U.A. srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi

quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.

- b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.

7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:

- a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
- b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
- c. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni.

8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:

- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento. A tal proposito si evidenzia che, ai sensi della Legge Regionale 26/2014 e successive modifiche, dal 1° gennaio 2017 le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, quale autorità competente di spedizione e destinazione, sono poste in capo alla Regione.
- b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
- c. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente a copia del documento di notifica a:
- Notificatore
  - Autorità di destinazione
  - Autorità di transito
  - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
- d. Il presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21 del Reg.to 1013/2006 sull'accesso del pubblico alle notifiche ed in conformità all'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 sulla pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Provincia di Pordenone, sotto-sezione "Informazioni ambientali";
- e. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.

9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

### **DICHIARA**

Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è Valentino BUSOLINI.

Pordenone, li 09/11/2016

IL TECNICO AMBIENTALE  
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VALENTINO BUSOLINI

CODICE FISCALE: BSLVNT57E06H629P

DATA FIRMA: 09/11/2016 08:51:35

IMPRONTA: 082B2DAFE825F211F9C8E30AD49AC5862CF63CBF3A2A13D5EB63EE9FD9D715F4  
2CF63CBF3A2A13D5EB63EE9FD9D715F4A9DA381C7EE74CF188C572B43C36FDF2  
A9DA381C7EE74CF188C572B43C36FDF2AAF431B8861A08EEFE5C2CD994F61129  
AAF431B8861A08EEFE5C2CD994F61129D91FD7FFCFD40E81D8152D1C695B5232